

Roma, 4 DIC. 2006

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA LIVORNO
PIAZZA DEL MUNICIPIO, 48
57123 LIVORNO (LI)

Direzione Regionale della Toscana
Via della Fortezza n. 8
Firenze

Prot. n. 954-172916/2006

OGGETTO: Interpello 954-640/2006-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
Codice Fiscale 80010870493 Partita IVA 00101140499
Istanza presentata il 07/08/2006

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Ente interpellante fa presente che:

- "Premesso che in data 16 gennaio 2006 è stato pubblicato (...) il D. Lgs 9 gennaio 2006, n. 5, avente ad oggetto la Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80;
- Visti (...) l'art. 33, comma 5, ultimo capoverso, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che prevede la trasmissione di copia del rapporto riepilogativo (...), per via telematica

all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria, e l'art. 118, comma 2, primo capoverso, il quale stabilisce che, ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese;

- Visto (...), in particolare l'art. 1 ter, il quale stabilisce che sono assoggettati ad imposta di bollo, (...) le domande, denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 127;

- Considerato che si tratta di due adempimenti a carico del Curatore fallimentare ..." che "... agisce per quanto attiene alle sue funzioni, in qualità di pubblico ufficiale;

- (...) nel caso di mancanza di liquidità, per gli atti richiesti dalle legge le spese sarebbero anticipate dall'Erario.

Quanto sopra premesso, l'interpellante chiede quale è il trattamento ai fini dell'imposta di bollo delle istanze presentate dal curatore fallimentare al registro delle imprese relative a:

- a) deposito del rapporto riepilogativo (articolo 33, comma 5, R.D. n. 267 del 1942);
- b) cancellazione di società (articolo 118, comma 2, R.D. n. 267 del 1942).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante ritiene che "Gli adempimenti a carico dei curatori fallimentari previsti rispettivamente dagli art. 33, comma 5 e 118 comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sono da considerarsi esenti da imposta di bollo, in quanto rientrano tra le spese anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 146, comma 3 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La vigente legge dell'imposta di bollo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'articolo 1, comma 1-ter della tariffa stabilisce l'ammontare dell'imposta in Euro 42,00, Euro 59,00 ed Euro 65,00 per "*Domande, denunce ad atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (...)*".

Il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, recante la "*Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*" oltre ad aver ridisegnato la legge fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267 -, ha riformulato le competenze del curatore fallimentare che risultano notevolmente ampliate. Quest'ultimo, infatti, nello svolgimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 33, comma 5 (Legge Fallimentare) è tenuto a redigere "*... altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione (...). Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ...*". Inoltre, nel caso di chiusura del fallimento di una società all'articolo 118, comma 2, (Legge Fallimentare) è stabilito che "*... il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese ...*".

Ciò posto, è da precisare che l'introduzione del contributo unificato da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione comporta la non applicabilità dell'imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali "*... inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali*" (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia articoli da 9 a 18). Pertanto, l'imposta di bollo in materia di atti giudiziari acquisisce una natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato. L'Agenzia delle Entrate ha, infatti, affermato che "*il legislatore,*

non facendo distinzione tra i termini procedimento e processo ha inteso, quindi, subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli allo stesso tempo dall'imposta di bollo" (Circ. del 14 agosto 2002, n. 70).

Per i principi esposti, il rapporto riepilogativo e la cancellazione di società rappresentano atti *'antecedenti'* *'necessari'* e *'funzionali'* al procedimento, in quanto sono *"logicamente rapportabili"* al medesimo, e pertanto, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002. In particolare, il rapporto riepilogativo e la cancellazione di società trasmessi dal curatore fallimentare al registro delle imprese, sono esenti dall'imposta di bollo in quanto sono atti del procedimento soggetto al contributo unificato, ai sensi dell'articolo 18 del Testo Unico in materia di spese di giustizia.

La risposta di cui alla presente nota, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D. M. 26 aprile 2001, n. 209.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vincenzo Busa

